

Codice XST020

D.D. 8 aprile 2019, n. 362

**Fondazione Ospedale Ricovero di Carita', con sede nel comune di Riva presso Chieri (TO).  
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai  
sensi dell'art. 4, c. 2, della l.r. 12/2017.**

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di Riposo Ospedale Ricovero di Carità ” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Riva presso Chieri (TO), tra le sue origini dalla Congregazione di Carità del Comune di Riva presso Chieri, istituita con Regio Decreto del 29.06.1921, che , a sua volta, traeva origine dall’istituzione denominata Ospizio o Compagnia di S. Spirito. Viene eretta in Ente morale con Regio Decreto del 19.05.1917.

- l’I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell’art. 4 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n° 17-24343 del 08.04.1998 di “(...) *prestare idonea assistenza secondo i propri mezzi agli anziani per i quali manchino convenienti strutture esterne familiari e sociali (...)*”;

- con istanza datata 21.02.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 28.02.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 21.02.2019, la trasformazione dell’IPAB in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da “Casa di Riposo Ospedale Ricovero di Carità ” a “Fondazione Ospedale Ricovero di Carità” e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 766.133,33, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta; vista inoltre la nota dell’I.P.A.B. del 27.03.2019, pervenuta in data 29.03.2019 (prot. N° 18185 del 01.04.2019)

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;
- l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di servizio socio sanitario rivolto ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, n. 15692 del 15.03.2019, con la quale il Comune di Riva presso Chieri è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Riva presso Chieri.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

dato atto che l'I.P.A.B. ha allegato all'istanza l'inventario dei beni immobili e mobili.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;

- di riconoscere l' idoneità all' iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Fondazione Ospedale Ricovero di Carità", con sede nel Comune di Riva presso Chieri (TO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 19 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell' atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l' azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello statuto e dell' art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile di Struttura Temporanea XST020

Dott. ssa Maria Maddalena Mondino

Roberto Forchino